

RG 3697/ 2014

Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica
Verbale di udienza

Nel procedimento iscritto al n. 3697 /2014 R.G., avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)” , promosso da

ARISTIA SERVIZI SRL, 04492030962, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. ANGIONI GUGLIELMO, VIA PONCHIELLI 5 20129 MILANO, che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- D'ONOFRIO ROBERTA (DNFRRT76P53F839H) VIA SALCETO 99 53036 POGGIBONSI;

Parte attrice

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. VETTORI GIUSEPPE, VIA ALFONSO LAMARMORA 24/26 50121 FIRENZE, che lo/la rappresenta e difende, con avv.--

Parte convenuta

all'udienza delli 19/12/2017 ore 9,00 avanti il GU dott. Alessandra Verzillo sono presenti:

- per parte attrice l'avv.Roberta D'Onofrio in sostituzione dell'avv.Guglielmo Angioni
- per parte convenuta l'avv.Lorenzo Vettori in sostituzione del prof.Giuseppe Vettori

Il giudice invita le parti alla discussione in pubblica udienza.

Le parti discutono la causa illustrando i rispettivi argomenti.

Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, rinviando *ad horas* per la lettura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore 14,00 odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta l'udienza, rendendosi presenti per la lettura del provvedimento, che comunque avverrà, nell'ipotesi di assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.



Riaperto il verbale alle ore 15,00, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, in assenza dei difensori
RG 3697 / 2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica**

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Bancari
(deposito
bancario,
cassetta di
sicurezza,
apertura di
credito
bancario)

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Alessandra Verzillo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG 3697 /2014 promosso da
ARISTIA SERVIZI SRL, 04492030962, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. ANGIONI GUGLIELMO, VIA PONCHIELLI 5 20129 MILANO, che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- D'ONOFRIO ROBERTA (DNFRRT76P53F839H) VIA SALCETO 99 53036 POGGIBONSI;

Parte attrice

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA,00884060526 , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. VETTORI GIUSEPPE, VIA ALFONSO LAMARMORA 24/26 50121 FIRENZE, che lo/la rappresenta e difende, con avv.--

Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Precisate all'udienza del 15.9.17

Parte attrice : conclude come da mem.1 183 cpc, conclusioni ribadite in foglio allegato in PCT

Parte convenuta: conclude come da comparsa di costituzione e risposta



RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice allegava – con riferimento al c/c n.103010000 000633660 intrattenuto con la banca convenuta, Ag. di Vercelli – illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi debitori, illegittima applicazione di CMS e interessi corrispettivi su dette commissioni, spese non dovute e valute fittizie, applicazione di interessi usurari. Chiedeva la rettifica del saldo-conto ed il risarcimento del danno.

Parte convenuta, tempestivamente costituitasi, contestava le domande attoree perché inammissibili, prescritte e radicalmente infondate in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum. Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo perché generico e privo di specifiche allegazioni, ex artt.163 nn 2-3-4 e 164 cpc. Deduceva che l'azione di ripetizione non può essere esperita in presenza di conto ancora aperto, eccependo la prescrizione sia del diritto alla rideterminazione del saldo sia alla ripetizione dell'indebito, nonché la prescrizione dell'azione risarcitoria essendo decorso il termine quinquennale. Inammissibile la domanda in ordine al risarcimento del danno in mancanza di prova.

La causa, istruita con CTU, viene in decisione sulle precisate conclusioni.

In via preliminare di merito si conferma il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione per mancanza di petitum e causa petendi (dr Caramellino, ud. 6.7.2015)

Altresì non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta, in quanto il conto corrente è tuttora aperto ed in ogni caso il periodo oggetto d'esame rientra nel decennio anteriore alla data di introduzione del giudizio.

Nel merito**Parte attrice non propone domanda di ripetizione dell'indebito.**

Dalla disposta CTU si evince (a pag.8) che , adottando la formula computistica, si verifica il superamento dei tassi soglia in 10 trimestri. A pag.9 vi è il calcolo delle competenze addebitate nei trimestri con superamento del tasso soglia e pertanto non dovute, pari ad **euro 24.680,41**

Invero, in caso di superamento del tasso soglia usura, non sono del tutto dovuti interessi (non solo quelli del trimestre considerato) ex art. 1815 II co cc

Nel caso di specie, non vi è un conteggio che espunga tutti gli interessi, né parte attrice ha evidenziato tale carenza nelle osservazioni alla bozza di CTU.

Pertanto, il giudice utilizzerà il calcolo suindicato alla pagina 9 della CTU relativo all'importo di euro 24.680,41

Anche la CMS andava espunta dal calcolo in quanto indicata in contratto in percentuale, omettendo le modalità di calcolo, così rendendone impossibile la esatta determinazione, la clausola è nulla per indeterminatezza ed



indeterminabilità dell'oggetto. Del pari, non vi è un calcolo che espunga la CMS e parte attrice non ha evidenziato tale carenza nelle osservazioni alla bozza di CTU

Non si ritiene applicabile la formula indicata da BANKIT per il calcolo del TEG in quanto difforme dalla L.108/96,

$$\text{TEG} = \frac{\text{interessi} \times 36500}{\text{Numeri bancari}} + \frac{\text{oneri} \times 100}{\text{accordato}}$$

il calcolo parametrizza il costo totale del credito ad un valore teorico quale "l'accordato" che non rispecchia il costo totale del credito. Il moltiplicare per 100 gli oneri, comporta che questi siano calcolati "una tantum" e non per tutta la loro periodicità di rimborso

"L'accordato" varia con il tempo, quindi tale dizione può essere valida solo al momento della concessione di un prestito, non successivamente.

La dizione "accordato" dovrebbe essere dunque sostituita con "accordato residuo capitale", ovvero "saldo per valuta".

Sebbene gli oneri siano prelevati dalla banca durante tutto il rapporto di conto corrente, modificati unilateralmente e inclusi nel costo che il cliente sostiene per la messa a disposizione di fondi sul conto corrente, la Banca d'Italia non li considera partecipanti al valore del costo.

La domanda di risarcimento del danno non risulta provata.

La domanda merita accoglimento

Il saldo del conto corrente in esame andrà rettificato nell'importo complessivo di **euro 24.680,41 a credito della società attrice**

Le spese seguono la soccombenza, il valore di lite va individuato nello scaglione fino ad euro 26.000,00 – valore medio

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita, visti gli artt. 281 quinquies/ 429, 279 e 91 ss. Cpc

PQM

Respinge l'eccezione preliminare della citazione avanzata da parte convenuta

Respinge l'eccezione preliminare di prescrizione avanzata da parte convenuta

Accoglie la domanda

condanna

parte convenuta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore

- A rettificare il saldo del conto corrente in esame, accreditando l'importo di **euro 24.680,41** in favore della società attrice
- a rifondere le spese processuali di parte attrice ARISTIA SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in **euro 4.835,00**



per compenso, **euro 545,00** per spese, oltre il 15% di rimborso forfettario,
oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 19/12/2017 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,15

Il giudice
Alessandra Verzillo

